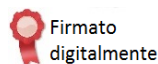


Pubblicato il 10/04/2020

N.00523 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00368/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2020, proposto da

Associazione Anasr, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca, Mario Lavatelli, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell'avvocato Vincenzo Latorraca (vincenzo.latorraca@como.pecavvocati.it);

contro

Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Andrea Piscopo e Vincenzo Russo, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell'avvocato Vincenzo Russo (vincenzo.russo@milano.pecavvocati.it);

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento a firma del Dirigente area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura del comune di Seregno, prot. 65905, ord. n. 307, notificato il 19 dicembre 2019 avente ad oggetto “*ordinanza di ripristino della destinazione d’uso. Immobile ad uso laboratorio artigianale sito in Seregno, via Milano, n. 3, fg.*

41, mapp. 67, sub 512, p.t.”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e, in via gradata, per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, stante la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in relazione all’articolo 52, comma 3-*bis* della L.r. n. 12/2005, nonché all’articolo 71, comma 1, n. 1, lettera c-*bis*) della L.r. n. 12/2005 per contrasto con gli articoli 3, 8, 18, 19, 117 e 118 della Costituzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Seregno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 84, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2020 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che l’azione amministrativa di governo del territorio che involge diritti di rilievo costituzionale quale la libertà religiosa (complessivamente intesa anche come attività di promozione ed insegnamento del culto) deve improntarsi, in modo stringente, ai principi di proporzionalità ed adeguatezza (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 238).

2. Considerato che i principi invocati esigono un puntuale accertamento della situazione fattuale onde evitare che le esigenze urbanistiche astrattamente invocabili possano divenire il viatico di indebite compromissioni delle libertà riconosciute alle formazioni sociali in situazioni nelle quali simili esigenze non siano concretamente in discussione.

3. Considerato, in particolare, che:

a) come affermato dal Consiglio di Stato, il mutamento di destinazione d'uso non autorizzato, attuato senza opere, comporta una c.d. variazione essenziale sanzionabile soltanto se ed in quanto comportante una sicura incidenza sui carichi urbanistici, ritenuta sussistente nel caso di afflusso (anche potenziale) generalizzato e periodico di una moltitudine di persone per ragioni di culto (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 1684);

b) come evidenziato anche dalla Sezione, la previsione di cui all'articolo 52, comma 3-bis, della L.r. n. 12 del 2005 rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di consentire all'Amministrazione comunale di *“controllare (ex ante) la conformità alla disciplina urbanistica delle strutture che, essendo suscettibili di richiamare un notevole afflusso di persone, comportano un conseguente notevole aggravio di carico urbanistico sul territorio”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2019 n. 4681; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 1417);

c) per attività di culto rilevante *in subiecta materia* deve, quindi, intendersi quella che dà luogo ad un afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone non potendo, per converso, ritenersi preclusi (*recte*: urbanisticamente rilevanti) l'incontro o persino la preghiera collettiva di soggetti accomunati dal medesimo credo religioso che non si traducano in accessi indistinti e periodici (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 21 giugno 2019, n. 3162).

4. Considerato che gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale constatano o la mancanza di attività in corso (cfr. i verbali del 15 ottobre 2019 e del 9 novembre 2019) o lo svolgimento di attività di studio (cfr. i verbali del 19 ottobre 2019, del 5 novembre 2019 e del 23 novembre 2019). Non viene, quindi, accertato lo svolgimento di attività di culto o l'accesso generalizzato ed indistinto anche di soggetti estranei all'associazione ma solo lo svolgimento di attività di studio che risultano legittime ai sensi della previsione di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, salve le verifiche di competenza dell'Amministrazione

comunale circa la concreta sussistenza dei presupposti di operatività di detta normativa e circa i profili di conformità urbanistico/edilizia che devono contraddistinguere anche le sedi delle associazioni di promozione sociale (cfr.: T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 18 giugno 2019, n. 1411).

5. Ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile atteso che il provvedimento preclude, nelle more della definizione del giudizio, l'esercizio delle attività di promozione sociale dell'Associazione ricorrente e preannuncia, altresì, l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, fermo restando – ovviamente – il necessario rispetto delle previsioni attualmente operanti in tema di contenimento del c.d. Covid-19.

6. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale stante la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

- a) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 novembre 2020, ore di regolamento;
- c) compensa le spese di lite della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Cordi'

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO